

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

90.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 1987

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROLAND RIZ

INDICE

| PAG. | PAG. |
|---|---|
| Disegno e proposta di legge (Discussione e rinvio): | Disegno e proposte di legge (Rinvio): |
| Riparazione per l'ingiusta detenzione (694); | Disciplina dell'assunzione del personale della carriera ausiliaria del Ministero di grazia e giustizia addetto al servizio automezzi (3886); |
| MACIS ed altri: Riparazione per l'ingiusta privazione, nel corso del processo, dell'esercizio dei diritti del cittadino (804) 3 | CASINI CARLO: Ulteriore immissione nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli autisti del Ministero di grazia e giustizia assunti ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861 (3655); |
| RIZ ROLAND, <i>Presidente</i> 3, 6, 8 | FALCIER ed altri: Immissione degli autisti assunti ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861, nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio automezzi dell'amministrazione giudiziaria (3809) 9 |
| BAUSI LUCIANO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> 6 | RIZ ROLAND, <i>Presidente</i> 9 |
| BONFIGLIO ANGELO, <i>Relatore</i> 3 | |
| CASINI CARLO 6, 8 | |
| CORLEONE FRANCESCO 6 | |
| FELISETTI LUIGI DINO 7, 8 | |
| MANNUZZU SALVATORE 6, 8 | |

| PAG. | PAG. |
|---|----------------------|
| Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio): | |
| Senatori SANTALCO ed altri: Assetto definitivo degli esercenti le funzioni notarili di cui all'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili (<i>Approvata dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (2549) | 9 |
| RIZ ROLAND, <i>Presidente</i> | 9, 11 |
| BAUSI LUCIANO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> | 10 |
| CASINI CARLO | 11 |
| MACIS FRANCESCO | 9, 11 |
| MANNUZZU SALVATORE | 10 |
| NICOTRA BENEDETTO VINCENZO, <i>Relatore</i> | 9, 10 |
| RUSSO FRANCO | 10 |
| Disegno e proposta di legge (Rinvio): | |
| Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato e all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato (<i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (3756); | |
| CONTU: Modificazioni alle norme sulla composizione del Consiglio nazionale del notariato (180) | 11 |
| RIZ ROLAND, <i>Presidente</i> | 11 |
| Disegno e proposte di legge (Discussione e rinvio): | |
| Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche (3876); | |
| CAPRILI ed altri: Norme concernenti la corruzione nell'esercizio dell'attività sportiva (934); | |
| TESTA: Provvedimenti per la lotta alle frodi sportive (3100); | |
| SERVELLO ed altri: Norme contro la corruzione nell'esercizio dell'attività sportiva (3701) | 11 |
| RIZ ROLAND, <i>Presidente</i> | 11, 14 |
| MACIS FRANCESCO | 12, 13 |
| NICOTRA BENEDETTO VINCENZO, <i>Relatore</i> | 12, 13 |
| Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio): | |
| Indennità spettanti ai testimoni ed ai custodi (3598); | |
| SAVIO e SCAIOLA: Modifica dell'articolo 5 della legge 13 luglio 1965, n. 836, recante aumento delle indennità spettanti ai custodi in materia penale (4138) | 14 |
| RIZ ROLAND, <i>Presidente</i> | 14, 15 16, 17, 19 |
| CASINI CARLO | 17, 18 |
| FELISSETTI LUIGI DINO | 16 |
| MACIS FRANCESCO | 15 |
| MANNUZZU SALVATORE | 15 |
| NICOTRA BENEDETTO VINCENZO | 14, 17 |
| PEDRAZZI CIPOLLA ANNA MARIA | 16 |
| RIZZO ALDO | 15, 18 |
| TRABACCHI FELICE | 15 |
| Sull'ordine dei lavori: | |
| RIZ ROLAND, <i>Presidente</i> | 19, 21, 22 |
| CASINI CARLO | 19 |
| LA RUSSA VINCENZO | 19, 21 |
| MACIS FRANCESCO | 20 |
| RIZZO ALDO | 20, 21 |

La seduta comincia alle 9.

VALENTINA LANFRANCHI CORDIOLI,
Segretario, legge il processo verbale della
seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Riparazione per l'ingiusta detenzione (694); e della proposta di legge Macis ed altri: Riparazione per l'ingiusta privazione, nel corso del processo, dell'esercizio dei diritti del cittadino (804).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Riparazione per l'ingiusta detenzione »; e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Macis, Violante, Fracchia, Bochicchio Schelotto, Bottari, Curcio, Granati Caruso, Lanfranchi Cordioli, Pedrazzi Cipolla, Fabbri Seroni e Trabacchi: « Riparazione per l'ingiusta privazione, nel corso del processo, dell'esercizio dei diritti del cittadino ».

Constatata l'assenza del rappresentante del Governo, sospendo la seduta sino alle ore 9,10.

La seduta, sospesa alle 9,5, è ripresa alle 9,10.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che la nostra Commissione aveva già approvato in sede referente un testo unificato dei due progetti di legge. Comunico che la I Commissione affari costituzionali, in data 26 febbraio 1986, ha espresso parere favorevole su tale testo, con la seguente osservazione: « Si sottolinea l'esigenza

che la Commissione di merito approfondisca l'aspetto della determinazione del *dies a quo* di decorrenza delle disposizioni recate dal testo unificato ».

Comunico altresì che la V Commissione bilancio, in data 27 novembre 1986, ha espresso parere favorevole, a condizione che all'articolo 9, primo comma, del testo unificato, le cifre « 36 » e « 12 » siano sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 60 » e « 20 ».

L'onorevole Bonfiglio ha facoltà di svolgere la relazione.

ANGELO BONFIGLIO, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, la mia relazione sarà estremamente sintetica essendo il tema in discussione largamente acquisito alla conoscenza ed alla sensibilità di noi tutti.

Ritengo, peraltro, che il dovere principale del Parlamento, in ordine al tema in esame, sia quello di recuperare — almeno in parte — il notevolissimo ritardo con cui esso è stato tradotto in una iniziativa legislativa.

Non intendo, perciò, indulgere in divagazioni retrospettive né dilungarmi in un *excursus* storico sull'elaborazione cui la materia è stata sottoposta. Credo, però, doveroso ricordare come sul piano delle acquisizioni, essa coincida con la stessa presa di coscienza dello Stato di diritto. E non è casuale che le prime enunciazioni siano state proprio formulate da costituzionalisti, cioè da cultori di diritto costituzionale generale.

Prima dell'emanazione del codice del 1931 la scienza giuridica aveva acquisito la elaborazione dogmatica di Alfredo Rocco, il quale, in uno scritto intitolato appunto « Riparazione dei danni da er-

rore giudiziario », aveva ricondotto alla categoria dei diritti soggettivi del cittadino la situazione di colui che avesse riportato un danno dallo Stato a causa dell'abnorme espletamento della funzione giurisdizionale.

Ciò nonostante il codice del 1931, in materia, attenuò il concetto di diritto soggettivo riducendolo a quello di mero interesse giuridicamente protetto, tant'è che nella stesura originaria del codice fu prevista solo una forma di intervento economico a titolo di sussidio, avente cioè carattere strettamente assistenziale ed in quanto tale collegato alla condizione di bisogno della vittima dell'errore giudiziario.

Era perciò fatale che, nella fervida stagione di elaborazione della nostra Carta costituzionale, ne venisse recuperato il valore fondamentale nella sua portata originaria.

Conseguentemente, pur attraverso il riferimento alla classica « riserva di legge », l'ultimo comma dell'articolo 24 della Costituzione chiaramente sottende il riconoscimento dello spessore del diritto soggettivo per ciò che attiene alla condizione del cittadino colpito da errore giudiziario.

Tale riconoscimento, riferito alla collocazione della disposizione fra le altre fattispecie relative a casi simili nel testo dell'articolo 24, è stata esplicitamente evidenziato dalla Corte costituzionale con due specifiche sentenze sull'argomento.

Desidero altresì ricordare l'elevatissimo dibattito che si sviluppò in Parlamento e che fu introdotto da una pregevole relazione svolta dal guardasigilli dell'epoca, l'onorevole Guido Gonnella, che fece registrare nelle due Camere interventi di alta tensione civile.

Peraltro la questione era stata riproposta alla coscienza moderna dall'articolo 5 della Convenzione di Strasburgo che sancisce esplicitamente l'obbligo per gli Stati che si riconoscono in quel fondamentale documento, di intervenire conseguentemente.

L'*excursus*, infine, non può prescindere da un riferimento alla legge delega per la riforma del codice di procedura penale (la n. 108 del 3 aprile 1978) che, nella direttiva n. 81, espressamente richiama l'esigenza di colmare la grave lacuna presentata dall'ordinamento in tale ambito (articoli 300 e 301 del progetto preliminare).

Ovviamente tale direttiva è stata riprodotta negli stessi termini nella delega per la riforma del codice di procedura penale recentemente approvata dal Parlamento.

Talché la normativa che ci accingiamo ad esaminare costituisce espressa anticipazione di un momento non trascurabile del nuovo codice di procedura penale.

Su queste basi si è mosso il Comitato ristretto che ha elaborato il testo oggi sottoposto all'esame della Commissione giustizia della Camera dei deputati.

Mi sia consentito di ringraziare i colleghi che con assiduità hanno partecipato ai lavori preparatori, confortando l'impegno del relatore nella elaborazione di un testo che prescinde da caratterizzazioni di parte e che attua, finalmente, un preciso e qualificante impegno della nostra Carta costituzionale.

Per ciò che attiene agli aspetti particolari del provvedimento, al fine di evidenziare a grandi lettere il carattere di diritto soggettivo inerente alla condizione del cittadino danneggiato, il Comitato ristretto ha ritenuto di evidenziare l'aspetto giurisdizionale del meccanismo processuale, discostandosi dal procedimento camerale che era una caratteristica della vecchia procedura attinente alla concessione del « soccorso » e che in un iniziale disegno di legge il Governo aveva ritenuto di riproporre per ragioni di speditezza processuale.

Il Comitato ha ritenuto che le esigenze della speditezza potessero essere garantite attraverso altri « accorgimenti », come quello, ad esempio, della valutazione equitativa del danno o quello della facoltà dell'assegnazione provvisoria di una somma a titolo di riparazione (che può essere financo disposta dal giudice istrut-

tore fin dalla fase iniziale del giudizio), oltreché da tutta una serie di norme che rendono particolarmente agile il procedimento, quali quelle che riguardano l'obbligo per le pubbliche amministrazioni al rilascio gratuito dei documenti che abilitano alla proposizione della domanda e l'esenzione dal bollo.

Ripeto: proprio al fine di evidenziare lo spessore del presupposto che abilita il cittadino ad adire le vie legali per chiedere allo Stato la riparazione dei danni da ingiusta detenzione, abbiamo ritenuto che non si potesse prescindere dal modello classico di processo, da quello che Chiovenda collegava al « rapporto triangolare », e che quindi la cognizione della materia dovesse essere demandata al giudice ordinario, attraverso la partecipazione obbligatoria del pubblico ministero.

Tutto ciò al fine di evidenziare l'assoluta autonomia di tale giudizio che è sì conseguente, ma che è certamente differenziato rispetto al procedimento penale al quale si ricollega il diritto soggettivo del cittadino.

Allo stesso modo abbiamo inteso ribadire che la riparazione si distingue nettamente dal risarcimento. Lo Stato, infatti, è tenuto a riparare il danno per il semplice fatto che nell'espletamento di una sua funzione è stato compresso un diritto del cittadino, prescindendo del tutto dall'accertamento volto a stabilire se la causa del danno sia riferibile o meno a colpa o ad altra forma di responsabilità individuale.

Ferma restando tale distinzione, la riparazione si ricollega ad un istituto già largamente acquisito alla nostra esperienza giuridica, soprattutto per i danni cagionati dalla pubblica amministrazione.

Mi sia consentito, però, di manifestare il mio totale dissenso rispetto ad una tesi corrente secondo la quale l'onere della riparazione dovrebbero gravare sullo Stato per il fatto che l'espletamento della giurisdizione penale involgerebbe di per sé elementi di rischio nei confronti della condizione del cittadino.

Ed infatti l'attività giurisdizionale, anche per quanto riguarda la giurisdizione

penale, non può essere un'attività rischiosa per la condizione del cittadino, per cui rispetto ad essa quest'ultimo dovrebbe prestare una tacita e silenziosa acquiescenza che avrebbe soltanto nel ristoro riparatore la sua contropartita di carattere patrimoniale.

Questa per me è un'autentica aberrazione!

Lo Stato, nell'esercizio della funzione giurisdizionale anche nel campo penale, nel perseguire la criminalità singola od associata, ha il dovere di essere estremamente rispettoso dei beni della persona, che attengono alla salvaguardia di valori originari garantiti dalla nostra Costituzione.

Per gli aspetti particolari, il Comitato ristretto ha ritenuto di delimitare la riparazione riferendola soltanto ai danni conseguiti alla compressione dei beni della persona, cioè ai danni conseguenti a provvedimento abnormi attinenti alla custodia cautelare o ad altre forme di privazione della libertà personale per l'applicazione di misure di sicurezza o di pene accessorie.

Ciò ha comportato l'esigenza di introdurre un limite di ordine finanziario alla portata del provvedimento in esame che, per ragioni pratiche attinenti anche alla copertura finanziaria del provvedimento, abbiamo ritenuto di individuare nella somma di 100 milioni quale « tetto » della singola riparazione.

Una norma di particolare importanza è quella prevista dall'articolo 6 che configura la surroga, da parte dello Stato, nel caso in cui il danno derivi da responsabilità nell'espletamento della giurisdizione.

Tale meccanismo di rivalsa è rigidamente ancorato al quadro di riferimento normativo attualmente in vigore, prescindendo cioè da qualunque anticipazione sulla *vexata quaestio* della responsabilità del giudice.

Per concludere, debbo riferire alla Commissione dell'acquisizione di un interessante parere del Consiglio superiore della magistratura sul provvedimento in esame.

In esso sono racchiuse incidentalmente alcune enunciazioni di principio rispetto alle quali ho già chiaramente espresso il mio dissenso.

Ma per altri aspetti, squisitamente tecnici, credo che sia opportuna da parte nostra una breve pausa di riflessione.

Mi riservo, perciò, di presentare opportuni emendamenti sulla base di taluni rilievi formulati in tale parere.

Per il resto, mi riservo di interloquire ulteriormente nel prosieguo della discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRANCESCO CORLEONE. Ho preso visione del parere del Consiglio superiore della magistratura soltanto adesso. Mi riservo, quindi, di intervenire in modo più approfondito nel corso della discussione dell'articolo 1, che costituirà comunque un'occasione di dibattito anche sul documento inviatoci dal CSM.

LUCIANO BAUSI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il parere del Consiglio superiore della magistratura riveste una sua importanza, come ha sottolineato il relatore Bonfiglio, sia consentendo, sia parzialmente dissentendo da esso. Occorre averlo presente anche in considerazione della discussione che si sta svolgendo al Senato sul progetto di legge circa la responsabilità civile dei giudici. Forse, anzi sicuramente, esiste un qualche collegamento; sarebbe importante avere la possibilità di approfondire questo momento di « collisione » tra le due questioni.

SALVATORE MANNUZZU. Non vi è « collisione ».

LUCIANO BAUSI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Questo è il suo parere. Per la verità, mi pare di rilevare, nel testo unificato, alcuni elementi che

potrebbero ricadere, in qualche misura, sul provvedimento all'esame del Senato.

CARLO CASINI. Vorrei rassicurare i colleghi del gruppo comunista, in particolare, l'onorevole Macis, che nessuno ha intenzione di ritardare l'approvazione di questo provvedimento, il cui contenuto è largamente condiviso dal gruppo democristiano. Tra l'altro, il progetto di legge è composto di pochi articoli che definiscono i presupposti della ripartizione, le circostanze procedurali per ottenerla e, in definitiva, il *quantum*.

Mi rendo conto del fatto che la sede della discussione sulle linee generali non sia la più adatta per anticipare ciò che sarà detto in modo approfondito nel corso dell'esame dei singoli articoli; tuttavia, la mia richiesta di differimento era stata avanzata soltanto per ragioni pratiche: avendo poco tempo a disposizione, questa mattina, la chiusura della discussione sulle linee generali avrebbe provocato il trasferimento in sede di esame dell'articolo 1 degli interventi a carattere generale degli altri colleghi. Non vi era, da parte mia, volontà di non farla svolgere. Dato, comunque, che la mia richiesta non è stata accolta, cercherò di aggiungere qualche altra osservazione, in sede di discussione sulle linee generali, al complessivo consenso che ho già esposto.

In primo luogo, non mi pare che il testo unificato comporti seri problemi di rapporto con il tema della responsabilità civile del giudice in discussione al Senato.

In secondo luogo, noto che, all'articolo 6 del testo unificato, si prevede, accanto all'ipotesi di una riparazione dovuta a fatti non costituenti illecito produttivi di responsabilità civile (reati o altri fatti illeciti), una riparazione nell'ipotesi in cui i reati o gli altri fatti illeciti producano responsabilità civile. Si afferma che, in questo caso, l'azione per il risarcimento è proposta nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Si potrebbe osservare, a questo proposito, che questa è

già una scelta rispetto all'ipotesi di un'azione diretta nei confronti dell'autore del fatto illecito. Ma sappiamo, per la verità, che questa è una scelta in qualche modo obbligata dalla Costituzione; del resto, si tratta della scelta già operata per quanto riguarda i magistrati e — non mi sembra che su questo punto, attualmente, sia in atto una discussione fra le forze politiche — già compiuta nel disegno di legge governativo.

Comunque, nell'ipotesi specifica che il fatto determinante la responsabilità sia posto in essere da un magistrato, interviene l'ultimo comma dell'articolo 6, in cui si stabilisce che: « Nel caso l'azione debba essere esercitata nei confronti dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici la responsabilità è circoscritta entro i limiti previsti dalla legge vigente » (cioè, dal codice attuale, se non sarà stata varata la riforma, o da quest'ultima nel caso in cui sia stata nel frattempo approvata). Mi pare che l'unico punto che comporti una scelta consista nell'affermare la possibilità di un'azione per il risarcimento dei danni intrapresa nei confronti dell'amministrazione dello Stato, a sostituzione della riparazione che, in questo caso, rappresenta un *minus* rispetto al risarcimento totale: ma si tratta di un'azione diretta che, in fondo, costituisce già una scelta costituzionale ed una scelta politica attuale.

L'altra osservazione che intendo sottoporre all'attenzione dei colleghi è abbastanza accademica. Non credo si possa dire che l'azione del potere giudiziario implichi un rischio necessario per i diritti del cittadino, un costo che dobbiamo mettere nel conto come un elemento che non può essere considerato un'anomalia. Tuttavia, in tutti i sistemi civili è previsto, ad esempio, il meccanismo dell'impugnazione e in ordine alle decisioni di merito e in ordine ai provvedimenti di natura cautelare: tale previsione, di per sé, già implica l'ipotizzazione degli errori. Ciò dimostra che, proprio nei sistemi più evoluti, il legislatore si fa carico della possibilità di un errore da parte del potere giudiziario, perché questo rientra

nelle cose umane. Chi ha continua esperienza delle aule giudiziarie possiede questo senso del limite della giustizia umana. Non possiamo dire senza emozione che, nell'esercizio della funzione giurisdizionale, esiste un rischio per i diritti dei cittadini; dobbiamo però prendere atto che questo pericolo è reale e che è praticamente impensabile poterlo eliminare totalmente, perché un sistema il quale non comporti molti rischi di errori è un sistema che non celebra mai alcun processo. Se non vogliamo che degli innocenti subiscano condanne definitive o, addirittura, misure di carattere cautelare, allora aboliamo i processi; in quest'ipotesi, certamente nessun innocente sarebbe mai colpito, ma, senza alcun dubbio, nessun colpevole verrebbe mai perseguito, il che comporterebbe rischi ancora più gravi per la società.

Come ho già detto nella mia relazione scritta sul disegno di legge di delega al Governo per l'elaborazione del nuovo codice di procedura penale, noi dovremmo operare nel senso della ricerca di un punto di equilibrio che riduca al minimo il rischio per l'innocente. Il contraddittorio, la terzietà del giudice, un'attenta disciplina del sistema delle prove, l'intervento di una pluralità di organi per l'emanazione dei provvedimenti cautelari, la massima espansione dei diritti della difesa: sono, questi, i meccanismi attraverso i quali si cerca di ridurre al minimo tale rischio che, in ogni caso — lo ribadisco — esiste. Di esso lo Stato si deve far carico, e se ne deve far carico nell'unico modo possibile consistente nella riparazione anche per fatti non colpevoli, il che costituisce una scelta di grandissima civiltà. Tale impostazione sta alla base del disegno di legge in esame, in ordine al quale ho già espresso il mio consenso.

LUIGI DINO FELISETTI. Svolgerò un intervento breve sia per rispettare i tempi che ci siamo fissati, sia perché alcune delle osservazioni che hanno ragione di essere poste possono essere svolte nel corso dell'esame degli articoli.

A nome del gruppo socialista, dichiaro che siamo pienamente favorevoli al testo unificato al nostro esame. Esso, tra l'altro, deriva da un disegno di legge del Governo presentato già nel corso della passata legislatura e poi riproposto in questa.

Sono favorevole anche perché il complesso delle delucidazioni, delle spiegazioni e dei chiarimenti forniti dall'onorevole Bonfiglio in una relazione egregia ci dimostra che il progetto di legge mira ad attuare il principio, costituzionalmente previsto, di riparazione del danno a chi abbia sofferto per ragioni di giustizia.

Se non avessimo registrato gli « incidenti di percorso » legati alla copertura finanziaria del provvedimento, che ci hanno costretto ad attendere il parere della Commissione bilancio, al fine di rendere più congrui gli stanziamenti previsti, probabilmente avremmo approvato la legge già da tempo. A tale proposito, ricordo che, ad un certo momento, tutti i gruppi si dimostrarono favorevoli a discutere dell'argomento direttamente in Assemblea, in quanto, in quella sede, non sarebbe stato necessario attendere il parere vincolante della V Commissione.

Ribadisco, quindi, il nostro totale e incondizionato consenso al provvedimento che stiamo discutendo. Tuttavia, non posso non rilevare la contemporanea discussione, presso l'altro ramo del Parlamento, del disegno di legge, contenuto nel « pacchetto Rognoni », riguardante materia non identica a questa, ma analoga. Voglio dire che non vi è totale e perfetta coincidenza tra l'argomento al nostro esame e quello oggetto del disegno di legge in discussione al Senato in questo momento, ma vi è coincidenza parziale. Per esempio, in questa sede si parla della competenza della corte d'appello, in quella della competenza del giudice ordinario, e quindi del tribunale.

SALVATORE MANNUZZU. Sta parlando di diritti diversi, collega Felisetti.

LUIGI DINO FELISETTI. Questo lo vedremo nel merito. Accetto l'interruzione per dire che la respingo, nel merito, perché non sono provvedimenti diversi, ma provvedimenti che, in buona misura, si intersecano tra loro. Non vi è totale coincidenza: sono due cerchi sfalsati rispetto al centro, ma con una parte delle circonferenze, o meglio delle aree, in comune.

Ribadendo, quindi, la valutazione positiva sul provvedimento, devo dire che, quando si muove la mano destra, non si deve ignorare quello che fa la sinistra: quando due provvedimenti si trovano contemporaneamente nei due rami del Parlamento, deve essere trovata una soluzione che eviti la contraddittorietà fra le due situazioni. Mi rendo conto del fatto che una delle soluzioni può essere quella di approvare semplicemente il testo al nostro esame, dopodiché si verificherebbe, in Senato, una sovrapposizione dei due provvedimenti: può essere una strada, ma non so se siamo in grado di seguirla. Il provvedimento all'esame del Senato è gravato da una scadenza referendaria, questo no.

CARLO CASINI. Approviamolo subito e mandiamolo al Senato.

LUIGI DINO FELISETTI. Ciò implica l'accettazione del fatto che esiste un'interdipendenza parziale tra i due provvedimenti: questa è la ragione del mio intervento. Per facilitare una rapida approvazione del progetto di legge, io concludo con la riserva di esaminare questioni che ho semplicemente preannunciato in sede di esame degli articoli.

PRESIDENTE. Collegli, desidero precisare che il parere del Consiglio superiore della magistratura non è stato richiesto dal Parlamento, perché il Consiglio superiore della magistratura non dà pareri al Parlamento, ma al ministro di grazia e giustizia.

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di martedì 3 marzo, alle ore 10,30.

Discussione del disegno di legge: Disciplina dell'assunzione del personale della carriera ausiliaria del Ministero di grazia e giustizia addetto al servizio automezzi (3886); e delle proposte di legge Casini Carlo: Ulteriore immissione nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli autisti del Ministero di grazia e giustizia assunti ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861 (3655); Falcier ed altri: Immissione degli autisti assunti ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861, nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio automezzi dell'amministrazione giudiziaria (3809).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Disciplina dell'assunzione del personale della carriera ausiliaria del Ministero di grazia e giustizia addetto al servizio automezzi »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Casini Carlo: « Ulteriore immissione nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli autisti del Ministero di grazia e giustizia assunti ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861 »; Falcier, Savio e Righi: « Immissione degli autisti assunti ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861, nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio automezzi dell'amministrazione giudiziaria ».

Comunico che non è ancora pervenuto il parere di competenza della I Commissione. Avverto che ho inviato una lettera di sollecito alla presidenza della Commissione affari costituzionali.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Santalco ed altri: Assetto definitivo degli esercenti le funzioni notarili di cui all'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'or-

dinamento del notariato e degli archivi notarili (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (2549).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Santalco ed altri: « Assetto definitivo degli esercenti le funzioni notarili di cui all'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili », già approvata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 5 febbraio 1985.

Onorevoli colleghi, ricordo che il relatore Nicotra ha già riferito sul provvedimento, proponendo altresì un articolo aggiuntivo volto a superare i problemi di copertura che hanno comportato il parere contrario della V Commissione bilancio. Tale articolo aggiuntivo è stato approvato in linea di principio dalla nostra Commissione e trasmesso alla Commissione bilancio, che su di esso ha espresso parere favorevole.

FRANCESCO MACIS. Signor presidente, mi riservo, eventualmente, di intervenire su questo punto in sede di discussione sulle linee generali, ma vorrei sapere se sia previsto il parere della Commissione lavoro sul disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Onorevole Macis, tale parere è stato chiesto: le faccio presente, tuttavia, che esso non è vincolante; in ogni caso, se lei ritiene opportuno, ne solleciterò l'espressione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione già svolta nella seduta del 12 dicembre 1985.

Propongo quindi alla Commissione di passare senz'altro all'esame dell'articolo, in quanto la proposta di legge in esame è volta a sanare la situazione in cui si trova una categoria composta da un numero assai ristretto di persone.

FRANCESCO MACIS. Il provvedimento all'ordine del giorno verte, fondamentalmente, sulla materia pensionistica. Ora,

come i colleghi sanno, presso questo ramo del Parlamento è iniziato il dibattito sui disegni di legge di riforma del sistema pensionistico. Ritengo — pur riconoscendo come la categoria dei notai si configuri, per le funzioni svolte, in maniera del tutto singolare — che non si possa esaminare questo provvedimento se non alla luce di un quadro di riferimento generale come quello che risulterà dall'approvazione dei disegni di legge citati. È probabile che, in tale contesto, la proposta di legge in esame costituisca un correttivo alla situazione attuale; però, a mio avviso, in questo momento non sussistono le condizioni per poter formulare questo giudizio.

Di conseguenza, credo che sia necessario preliminarmente acquisire il parere della Commissione competente; io ritengo che la nostra Commissione oggi sia in grado di discutere la proposta di legge all'ordine del giorno qualora tale parere non dovesse pervenire.

Ribadisco, quindi, la mia richiesta di acquisizione preliminare del parere della Commissione lavoro.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore. Credo che l'esigenza prospettata dal collega Macis, che ha parlato a nome del gruppo comunista, sia quella di vedere inquadrato questo provvedimento così « striminzito » nella sistematica più generale derivante dalla riforma del settore pensionistico. Ma quello dei notai costituisce un ordinamento autonomo; quindi, come relatore, ritengo che la posizione poc'anzi espressa dall'onorevole Macis sia quella di un gruppo che non vuole venga approvata la proposta di legge in questione. Evidentemente, il gruppo comunista è libero di assumere una posizione o l'altra: noi siamo qui per esprimere il nostro consenso o il nostro dissenso nei riguardi dei provvedimenti che vengono sottoposti al nostro esame.

A mio avviso, comunque, la proposta formulata dal collega Macis non dovrebbe essere accolta; in ogni caso, mi rimetto alle decisioni della Commissione.

LUCIANO BAUSI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Rivolgo una viva preghiera alla Commissione affinché consideri positivamente la proposta di legge in esame. Per la verità, si tratta di un provvedimento abbastanza singolare e limitato nella sua portata; in sostanza, esso configura il tentativo di ricondurre nell'ambito del sistema pensionistico previsto per i notai in via generale anche quei soggetti esercenti le funzioni notarili, che, in forza delle vigenti disposizioni di legge, siano stati assegnati a sedi particolarmente disagiate, con riferimento specifico alle isole. Come è noto, infatti, anche piccole isole, per le quali non è prevista la presenza continuativa di un notaio, vengono assistite periodicamente da un pubblico ufficiale che, tuttavia, gode di un trattamento economico e di quiescenza diversificato rispetto a quello spettante agli appartenenti alla categoria. Pertanto, si tratta di perequare le due situazioni.

Per tale ragione, ritengo che il discorso più ampio della riforma del sistema pensionistico non abbia nulla a che vedere con il contenuto della proposta di legge in esame; a mio avviso, essa risponde a criteri di equità ampiamente intesi e, tra l'altro, non reca alcun aggravio al bilancio dello Stato.

SALVATORE MANNUZZU. A mio avviso, *de iure condito* si tratta senz'altro di due settori distinti: da un lato, il sistema previdenziale, dall'altro, l'autonomia propria del notariato su questo piano. Per altro, in Parlamento è in corso un ampio dibattito sulla tematica e mi sembra indiscutibile che esso possa offrire gli strumenti occorrenti per l'elaborazione del testo in esame che, in qualche modo, ad essa si aggancia.

Ritengo indispensabile, pertanto, acquisire almeno il parere della Commissione lavoro, al fine di compiere in questo ambito delle scelte che tengano conto del dibattito che si sta svolgendo, in generale, su tale ordine di problemi.

FRANCO RUSSO. Non ritengo irragionevole la richiesta formulata dal collega

Macis, alla quale si è associato l'onorevole Mannuzzu. Ritengo doveroso acquisire il parere della Commissione lavoro sulla proposta di legge in esame: dico questo perché il gruppo di democrazia proletaria è favorevole all'unificazione di tutti i regimi pensionistici ed alla parificazione del trattamento minimo di quiescenza per tutti i cittadini, ovviamente con le dovute differenziazioni.

Da questo punto di vista, mi pare che in questo modo non si ritardi l'approvazione del provvedimento, ma, semplicemente, si acquisisca l'autorevole parere di colleghi che si sono dedicati, con competenza e precisione, ai problemi relativi alle pensioni. Mi pare, in conclusione, che non si tratti di una manovra ostruzionistica, ma piuttosto dell'intento di legiferare meglio.

CARLO CASINI. Credo (con senso pratico) che sia inutile insistere su posizioni di principio, da una parte chiedendo la trattazione immediata del provvedimento, dall'altra perorandone il rinvio, sapendo che, fra pochi minuti, la seduta sarà tolta per consentirci di partecipare ai lavori dell'Assemblea. Mi sembra che le battaglie dovrebbero essere portate avanti quando vi è la possibilità di raggiungere risultati.

Affermo, dunque, a nome del gruppo democratico cristiano, che a nostro avviso il provvedimento deve essere approvato e che non riteniamo possa essere effettuato un collegamento con la riforma del sistema pensionistico: come ha detto il collega Nicotra, infatti, la normativa al nostro esame è limitata, riferendosi ad una categoria che dispone di una propria cassa di previdenza. Consentiamo, comunque, alla richiesta dell'onorevole Macis.

FRANCESCO MACIS. Il gruppo comunista intende pervenire all'approvazione sollecitata del provvedimento, ma vuole giungere soltanto dopo aver acquisito tutti gli elementi di giudizio, di cui, attualmente, non disponiamo.

PRESIDENTE. Informerò il presidente della Commissione lavoro della necessità dell'espressione del parere di quella Com-

missione circa la proposta di legge al nostro esame.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato e all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (3756); e della proposta di legge Contu: Modificazioni alle norme sulla composizione del Consiglio nazionale del notariato (180).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato e all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 23 aprile 1986, e della proposta di legge di iniziativa del deputato Contu: « Modificazioni alle norme sulla composizione del Consiglio nazionale del notariato ».

Comunico che non è ancora pervenuto il parere di competenza della I Commissione. Ho inviato una lettera di sollecito alla presidenza della Commissione affari costituzionali.

In mancanza di questo parere, che è obbligatorio e vincolante, l'inizio della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche (3876); e delle proposte di legge Caprili ed altri: Norme concernenti la corruzione nell'esercizio dell'attività sportiva (934); Testa: Provvedimenti per la lotta alle frodi sportive (3100); Servello ed altri: Norme contro la corruzione nell'esercizio dell'attività sportiva (3701).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno

di legge: « Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Caprili, Gualandi, Serri, Torelli, Petrocelli e Riccardi: « Norme concernenti la corruzione nell'esercizio dell'attività sportiva »; Testa: « Provvedimenti per la lotta alle frodi sportive »; Servello, Maceratini, Trantino, Tassi, Baghino, Fini e Macaluso: « Norme contro la corruzione nell'esercizio dell'attività sportiva ».

L'onorevole Nicotra ha facoltà di svolgere la relazione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, la recrudescenza di fatti di corruzione nell'ambito del mondo sportivo che snaturano il senso dell'agonismo così come concepito sin dai tempi dell'antica Grecia e l'inserimento, in tali fatti, di interessi collaterali illeciti rendono improcrastinabile l'esigenza di un intervento legislativo per porre una remora al fenomeno che sempre più dilaga.

La corruzione sportiva, allo stato, non è perseguibile penalmente, costituendo solo un illecito sportivo sanzionato e sanzionabile all'interno delle organizzazioni o federazioni sportive; da qui, quindi, la necessità che, salvaguardando i risultati sportivi conseguiti, possa poi fare discendere conseguenze sul piano penalistico, come diremo appresso.

Le conseguenze della corruzione non sono solo limitate alla stretta cerchia dell'avvenimento sportivo (vittoria della gara, classifica finale, eccetera), ma interferiscono anche su altri problemi che giustamente il disegno di legge al nostro esame intercetta e disciplina. Mi riferisco per esempio alle scommesse clandestine (il cosiddetto « totonero ») che stanno dilagando come fenomeno di illecito a macchia d'olio soprattutto nelle grosse città, alimentando organizzazioni malavitose (costituendo un vero *racket* con effetti devastanti non solo sul piano della convivenza civile) e incidendo notevol-

mente — ed in senso negativo — sulle entrate dello Stato.

Il collegamento, quindi, tra la lotta alla corruzione sportiva e la perseguibilità penale delle scommesse clandestine costituisce un binario obbligatorio, il solo che consenta di contrastare il fenomeno in termini severi. Non c'è chi non veda un diretto rapporto tra le scommesse clandestine e la corruzione sportiva in quanto, ad esempio, vigendo il sistema tipico delle scommesse ippiche, l'organizzazione che raccoglie il gioco delle scommesse spesso ha interesse a conseguire un risultato sportivo anziché un altro, e quindi si muove per raggiungere l'esito voluto, con ciò snaturando lo sport e inserendo fenomeni di rappresaglia, minaccia o corruzione, che devono essere sanzionati dalla legge.

Da qui l'esigenza, onorevoli colleghi, di porre mano all'esame del disegno di legge al nostro esame, giustamente presentato dal ministro di grazia e giustizia Martinazzoli il 27 giugno 1986, che comprende una disciplina direi completa della fenomenologia che vogliamo sanzionare. Per la verità, ad iniziativa parlamentare — e ciò testimonia come l'esigenza di disciplinare la materia degli illeciti sportivi sia da più parti politiche avvertita — esistono diverse proposte di legge e prima fra esse mi pare doveroso citare, per il significato anche della sua provenienza, altamente qualificata nel campo dello sport, quella del senatore Viola, presidente di una delle più prestigiose società sportive d'Italia, oltre a quelle dei colleghi Caprili ed altri, Testa, Servello ed altri.

FRANCESCO MACIS. Perché parla del senatore Viola? È stato modificato il regolamento e la sua proposta di legge è qui alla Camera?

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Collega Macis, la prego di non interrompermi. Per parlare, bisogna chiedere la parola al presidente.

FRANCESCO MACIS. L'ho interrotta perché ha citato un progetto di legge che non è stato presentato in questo ramo del Parlamento.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Non accetto interruzioni di questo tipo.

Il disegno di legge al nostro esame configura dettagliatamente, all'articolo 1, come delitto il fatto di chi tenta di influire sull'esito di una competizione agonistica facendo opera di corruttela nei confronti di taluno dei partecipanti alla competizione ovvero avvalendosi di altri mezzi fraudolenti, prevedendo la comminazione di una pena che va dai sei mesi ai quattro anni.

Il successivo comma del predetto articolo stabilisce l'estensione della stessa pena anche al partecipante alla competizione che si sia fatto corrompere. Inoltre, al terzo comma, viene prevista un'aggravante delle pene qualora la competizione sportiva cui si riferisce l'azione di corruzione sia inserita in un concorso di pronostici legalmente esercitato.

All'articolo 2 viene opportunamente sancita la non influenza dell'esercizio dell'azione penale o del giudicato penale in ordine all'omologazione della gara sportiva. Principio, questo, opportuno e pratico, perché consente di far proseguire l'attività di un campionato, di un torneo, mantenendolo sul piano della regolamentazione interna degli organi sportivi preposti, non collegando o condizionando tali risultati ad azioni penali che, per logica naturale, avranno un decorso non certamente breve e, fra l'altro, potrebbero essere artificialmente provocate per modificare classifiche e conseguire altri effetti di natura diversa.

L'articolo 3 punisce l'esercizio abusivo di attività di gioco di scommesse clandestine organizzate e dirette al pubblico, quali il gioco del lotto, il gioco di abilità e di concorsi pronostici ovvero di scommesse e di giochi di azzardo, prevedendo la reclusione da sei mesi a sei anni. Va ricordato, in proposito, che in base al

decreto legislativo del 14 aprile 1948, n. 496, l'organizzazione e l'esercizio dei giochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una somma di denaro, sono riservati allo Stato. Va aggiunto anche che l'esercizio illegittimo del gioco del lotto è punito dalla legge 2 agosto 1982, n. 528, ovviamente richiamata nel disegno di legge al nostro esame, che ne abroga l'articolo 17.

Il secondo comma dell'articolo 3 punisce, come reati contravvenzionali, il fatto di dare pubblicità ai concorsi gioco-scommesse clandestine o quello di parteciparvi.

Il terzo comma, sempre del predetto articolo 3, estende l'applicabilità della norma anche al caso in cui i giochi d'azzardo siano praticati con i mezzi automatici e ciò in quanto tale forma trova sempre radici organizzative presso la criminalità organizzata.

L'articolo 4 commina pene accessorie agli autori dei delitti di cui agli articoli 1 e 3 (corruttori, corrotti, organizzatori di scommesse), stabilendo il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche o si accettano scommesse autorizzate. Al secondo comma del predetto articolo 4 è prevista l'interdizione temporanea da incarichi dirigenziali presso le società sportive dei condannati per i delitti previsti dall'articolo 1. È stabilito, altresì, che tali pene accessorie variano dai sei mesi ai tre anni.

All'articolo 5 viene modificato l'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.1423, estendendo l'istituto della diffida operata dal questore anche a coloro che esercitano abitualmente e pubblicamente bische clandestine o attività abusive di gestione di giochi.

L'articolo 6 introduce altra modifica alla precitata legge 27 dicembre 1956, conferendo al questore il potere di statuire nel provvedimento di diffida il divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche o si accettano scommesse autorizzate.

Nel successivo articolo 7, sempre a modifica dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, per chi viola l'obbligo di accedere ai luoghi di cui sopra viene prevista una pena da tre mesi ad un anno.

L'articolo 8 completa il quadro sanzionatorio colpendo, con una sanzione prettamente amministrativa irrogata dal prefetto, i comportamenti che possono costituire turbativa al regolare svolgimento di una competizione agonistica. Desidero sottolineare, per inciso, la genericità della previsione di legge, auspicando una fattispecie più intelligibile e, quindi, meglio perseguibile.

Con l'articolo 9 vengono, per necessità di coordinamento, abrogate le disposizioni in contrasto con il disegno complessivo della legge al nostro esame.

Questa è la sistematica sottoposta alla nostra attenzione; su di essa si accentra l'attenzione dell'opinione pubblica, della stampa, dei magistrati, che attendono la disciplina della materia, finora carente di apposita normativa. Ad essa è interessato, nel nome dello sport, il più alto organismo sportivo, cioè il CONI, attraverso il suo prestigioso commissario, dottor Carraro, oltre naturalmente tutti gli sportivi che vogliono ricondurre l'agone sportivo sui canali di quei valori morali e civili che sempre l'hanno caratterizzato.

Ritengo, pertanto, che i colleghi, nell'approvare il progetto di legge, daranno un contributo serio, volto a sanare con urgenza una carenza legislativa, la quale, come ho detto in apertura, ha consentito il proliferare di illeciti non solo sportivi.

L'interesse che da oggi noi tutti dedichiamo alla materia — interesse che ha pochi precedenti anche negli altri Stati — forse non riuscirà a sanare tutti gli illeciti legati al mondo sportivo, ma contribuirà senz'altro a restituire un clima di serenità e severità alle competizioni e allo sport con la « esse » maiuscola.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione dei progetti di legge è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Indennità spettanti ai testimoni ed ai custodi (3598); e della proposta di legge Savio e Scaiola: Modifica dell'articolo 5 della legge 13 luglio 1965, n. 836, recante aumento delle indennità spettanti ai custodi in materia penale (4138).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Indennità spettante ai testimoni ed ai custodi »; e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Savio e Scaiola: « Modifica dell'articolo 5 della legge 13 luglio 1965, n. 836, recante aumento delle indennità spettanti ai custodi in materia penale ».

Comunico che ci è stata assegnata la proposta di legge n. 4138, vertente sulla stessa materia trattata dal disegno di legge n. 3598, di cui nel corso della precedente seduta era stato approvato l'articolo 1. Pertanto, se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che la discussione proseguirà con l'adozione del disegno di legge quale testo-base.

(Così rimane stabilito).

Poiché il relatore, onorevole La Russa, è momentaneamente assente, provvederò io stesso a sostituirlo.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Se lei consente, signor presidente, potrei sostituire io il relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Nicotra, data la delicatezza della materia, non intendo sostituire definitivamente il relatore e, pertanto, provvederò io stesso a svolgere la relazione; se affidassi a lei tale incarico, evidentemente la sostituzione avrebbe valore risolutivo.

FRANCESCO MACIS. Signor presidente, perché il relatore oggi è assente? La sua assenza è giustificata?

PRESIDENTE. No, onorevole Macis, l'assenza del relatore La Russa non è giustificata.

Passiamo all'esame dell'articolo 2 del disegno di legge n. 3598. Ne do lettura:

ART. 2.

1. Ai testimoni che per deporre si recano in una località distante almeno venti chilometri dal comune di loro residenza spetta, altresì, l'indennità di trasferta di lire quindicimila ed il rimborso delle spese di viaggio.

2. Le distanze di cui al comma 1 si computano dal confine del comune di residenza del testimone all'ufficio giudiziario o al luogo ove deve essere resa la deposizione.

3. Per le trasferte di durata inferiore alle 24 ore l'indennità spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di trasferta.

4. L'indennità non è dovuta quando la trasferta, comprensiva del viaggio di andata e ritorno, non superi le sei ore.

FELICE TRABACCHI. Ritengo eccessive le previsioni di cui ai punti 2, 3 e 4 dell'articolo in esame. A mio avviso, la disposizione contenuta nel primo comma è sufficiente a soddisfare le aspettative di un miglioramento dell'indennità di trasferta dei testimoni. Le descrizioni di cui ai commi successivi sono, a mio avviso, non superflue ma — come ripeto — eccessive, dato l'argomento trattato. Di conseguenza, suggerirei la soppressione del secondo, del terzo e del quarto comma dell'articolo 2.

SALVATORE MANNUZZU. Sono del parere che l'indennità di trasferta prevista per i testimoni sia troppo esigua; anzi, al riguardo mi viene in mente l'aggettivo « risibile », che ritengo appropriato.

Abbiamo poc'anzi discusso i provvedimenti concernenti la riparazione dovuta al cittadino per atti illeciti: anche in questo campo vige il principio che un singolo non possa essere chiamato a pagare per l'intera collettività e che il danno subito da un cittadino a causa di attività svolte nell'interesse della collettività debba essere comunque risarcito. Questo è il caso di un testimone che venga chiamato a deporre in località assai distante dalla sua residenza, come, per esempio, può accadere ad un torinese che vada a testimoniare a Palermo. Gli diamo 15 mila lire al giorno, che devono bastargli per pagare sia il vitto, sia l'alloggio in una città così lontana dalla sua.

Vorrei allora che la nostra attenzione, in particolare quella del relatore e del rappresentante del Governo, si soffermasse su questa scelta, che mi sembra così lontana da principi elementari di equità.

ALDO RIZZO. Signor presidente, sono d'accordo con molte delle osservazioni del collega Mannuzzu: credo che si debba obiettivamente contestare la filosofia complessiva che informa il provvedimento in discussione. Mi pare si dimentichi che il testimone in quanto tale è un collaboratore della giustizia, e come tale dovrebbe essere trattato. Chi ha esperienza giudiziaria sa che molte volte i testimoni sono costretti ad affrontare lunghi viaggi; e li affrontano solo perché sono rispettosi della giustizia, solo per dare il loro contributo all'accertamento della verità che deve essere effettuato dal giudice. Ciò nonostante, da parte dello Stato, non vi è un adeguato riconoscimento dei costi economici che il testimone viene ad affrontare, anche se quest'ultimo — non dimentichiamolo — in taluni casi può essere una persona offesa dal reato, o anche un familiare di una vittima del reato stesso.

Ora, trovo già strano quanto abbiamo approvato, con l'articolo 1, circa la determinazione delle indennità giornaliere. Trovo strano che, per quanto riguarda il viaggio, non si tenga conto delle spese realmente affrontate dal testimone. La

stessa considerazione si può fare per quanto concerne l'articolo 3, con cui si stabilisce, in via di principio, che il rimborso del biglietto di viaggio avviene sulla base delle tariffe di seconda classe delle ferrovie dello Stato.

Mi pare che tutto il complesso delle norme sia fissato in modo da svalORIZZARE totalmente la funzione del testimone, nel senso di non favorire la collaborazione del cittadino e di penalizzare fortemente chi è disponibile a dare il suo contributo alla giustizia. Non dimentichiamo che spesso, nell'esperienza giudiziaria, il testimone chiamato per il dibattimento non viene ascoltato, e quindi si opera una sua riconvocazione. Può capitare, dunque, che un testimone che da Torino deve recarsi a Palermo sia costretto più volte ad affrontare lo stesso viaggio e le stesse spese, e magari a lasciare il posto di lavoro; trattandosi di un artigiano o di un qualunque lavoratore autonomo, inoltre, egli non vedrebbe certamente risarcita, con la somma di cui all'articolo 1, la giornata di lavoro persa.

Mi chiedo se, nel 1987, possiamo ancora sposare questa filosofia, collegata ad una sorta di presunzione, secondo la quale il testimone altri non è, in buona sostanza, che un soggetto che gravita nell'ambiente della malavita, per cui, in definitiva, una posizione di rispetto e di valutazione corretta delle sue istanze ed esigenze non deve essere effettuata.

Sono questi i motivi per i quali penso che l'articolo 2, nella sua attuale formulazione, non possa essere accettato e mi chiedo se forse la via da seguire non debba essere un'altra. Mi riferisco all'ipotesi di dare delega al Governo di affrontare seriamente la materia, tenendo conto anche delle indicazioni che noi, opportunamente, riteniamo di dover dare; ciò consentirebbe di disciplinare in modo nuovo tutta la materia, riconoscendo il ruolo del testimone come collaboratore della giustizia cui non si possono addebitare costi che devono essere dello Stato e non del cittadino che viene disturbato per consentire al magistrato di accertare la verità.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Desidero ritornare sul tema del riconoscimento economico delle trasferte dei testimoni. Il nostro gruppo ha presentato un emendamento all'articolo 2 leggermente in ritardo, non essendo noi ancora pronti ed attenti al pieno rispetto delle nuove norme relative alla presentazione degli emendamenti approvate dall'Assemblea: di ciò ci scusiamo con la presidenza.

Purtuttavia, visto che siamo in sede legislativa e che occorre valutare serenamente le scelte che stiamo compiendo (che mirano ad un migliore funzionamento della giustizia), riteniamo che, come ha osservato il collega Trabacchi, i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2 siano assolutamente inutili, o comunque appesantiscano l'applicazione della legge. Le somme che risparmierebbero non dandole ai testimoni, sarebbero spese in misura molto maggiore negli uffici amministrativi incaricati di valutare quanti chilometri vi siano dal confine di un comune a quello di un altro comune o quante ore sia durata la trasferta del testimone stesso.

Vorremmo proporre alla Commissione di sostituire l'importo di 15 mila lire almeno con uno di 25 mila lire. Se il relatore e il rappresentante del Governo fossero d'accordo, potremmo riconoscere un rimborso spese che sia degno di questo nome.

Il nostro gruppo si permette di insistere, quindi, sulla maggiorazione della somma che ho detto e propone di limitare l'articolo 2 al solo primo comma.

PRESIDENTE. Faccio presente che, essendo iniziata la discussione dell'articolo 2, unicamente per il relatore e per il Governo vi è la possibilità di presentare nuovi emendamenti a tale articolo.

LUIGI DINO FELISETTI. Vorrei che la Commissione pervenisse ad una conclusione conciliativa sulla materia al nostro esame. Mi pare di qualche interesse, a questo riguardo, la proposta del collega Rizzo che ha parlato di delega al Governo.

Vorrei mettere in evidenza, in ogni caso, che il testimone ha diritto ad una indennità che è di 5 mila oppure di 20 mila lire a seconda che egli perda o meno lo stipendio. A questa indennità si aggiungono le 15 mila lire per la trasferta, cui si aggiunge il rimborso delle spese di viaggio. Quindi si tratta di 15 mila lire — se non lavoratore dipendente di 35 mila — più le spese di viaggio. Non credo che, trattandosi di un obbligo, si tratti di somme insufficienti, tant'è vero che gli aumenti proposti non sono di grande entità. Forse, varrebbe la pena, in un impianto di questo genere, prevedere una sorta di meccanismo ISTAT che consentisse la possibilità di regolare l'indennità di trasferta. Non credo che su una materia di questa natura debba prevalere la collocazione di parte rispetto al buon senso; sulla base, appunto, del buon senso, noi dovremmo stabilire delle cifre remunerative, tenendo presente che il testimone assolve ad un ufficio, non svolge un'attività lavorativa.

PRESIDENTE. Avverto la Commissione che qualsiasi modifica di entità della spesa prevista importa la rimessione del testo alla V Commissione bilancio per il parere obbligatorio.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Dichiaro il mio consenso alla proposta, formulata in precedenza dal collega Trabacchi, di sopprimere il secondo, il terzo ed il quarto comma dell'articolo 2 e vorrei invitare il Governo a meditare su di essa. La modifica dell'articolo in esame nel senso indicato a mio avviso renderebbe più elastica la stessa applicazione del provvedimento, in quanto risulterebbe più celere la procedura volta all'effettiva liquidazione dell'indennità di trasferta per i testimoni.

Giustamente, è stato osservato che un aumento della spesa prevista comporterebbe l'invio dell'emendamento relativo alla V Commissione bilancio: su tale punto non insisto (infatti, avrei anche l'intenzione di fare mia la proposta di un aumento a 25 mila lire di tale indenni-

tà); però ritengo più razionale, per quanto riguarda l'articolo 2, mantenere esclusivamente il primo comma, eliminando i tre successivi.

PRESIDENTE. Ribadisco, onorevole Nicotra, che a questo punto della discussione non è possibile presentare nuovi emendamenti all'articolo 2; tuttavia, le faccio presente che sia lei, sia l'onorevole Trabacchi, potranno chiederne la votazione per parti separate. Risulterebbe del pari inammissibile l'emendamento, del quale è stata preannunciata la presentazione, volto a fissare in lire 25 mila l'ammontare dell'indennità di trasferta, a meno che esso non venga fatto proprio dal relatore o dal Governo.

CARLO CASINI. A mio avviso, le questioni insorte sono due: la prima concerne l'utilità dei commi due, tre e quattro; la seconda attiene la misura dell'indennità.

Sulla prima questione anch'io assumo un atteggiamento di mediazione; mi sembra, però, che il secondo comma dell'articolo 2 abbia qualche ragion d'essere perché, se nel primo comma si prendono in considerazione i testimoni che per deporre si recano in una località distante almeno 20 chilometri dal comune di loro residenza, bisogna stabilire i criteri per determinare il punto di partenza, se non si vuole che si istauri un contenzioso al riguardo. Quindi, il secondo comma non complica la norma in esame, bensì la semplifica.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Si potrebbe, eventualmente, eliminare il riferimento ai 20 chilometri.

CARLO CASINI. Non mi sembrerebbe giusto, in quanto si parla di indennità di trasferta. Se accogliessimo la proposta dell'onorevole Nicotra, allora dovremmo usare la dizione pura e semplice di « indennità »; in tal modo, qualsiasi trasferimento da un comune all'altro implicherebbe il diritto al percepimento dell'indennità di trasferta. Ribadisco che non

mi sento di consentire su questo punto perché, in definitiva, la distinzione fra l'indennità che spetta a tutti i testimoni in quanto tali, anche se risiedono per ipotesi, a pochi metri dal tribunale, e l'indennità di trasferta, è il coerente sviluppo della riflessione secondo cui il disagio affrontato da chi si deve trasferire da un luogo ad un altro è superiore a quello sopportato da chi invece risiede sul posto.

Pertanto, stabilito questo principio, occorre determinare i casi in cui si deve corrispondere l'indennità di trasferta. O fissiamo il criterio del trasferimento da comune a comune, oppure quello della distanza; il primo, a mio avviso, non è giusto, perché a volte il sacrificio che implica il trasferirsi all'interno di un grande comune è superiore a quello relativo al passaggio da un comune ad un altro. Riterrei, quindi, più equo adottare il secondo. In tal caso, occorrerebbe determinare anche i criteri di calcolo della distanza: e su questo punto non vedo quali difficoltà potrebbero insorgere.

ALDO RIZZO. Nella norma non è previsto se il calcolo delle distanze debba essere effettuato avendo riguardo alla rete ferroviaria, stradale, autostradale o quant'altro: in mancanza di tale elemento, come è possibile fissare questo criterio?

CARLO CASINI. L'osservazione dell'onorevole Rizzo mi pare pertinente; è da verificare, comunque, se sia possibile desumere l'interpretazione del secondo comma dalle norme di carattere generale. Se tale possibilità non esiste, ha ragione l'onorevole Rizzo: pertanto, il dato cui egli ha fatto riferimento dovrebbe essere specificato.

Viceversa, per quanto riguarda il terzo ed il quarto comma, ho l'impressione che l'accertamento dell'esclusione dal diritto all'indennità, qualora la trasferta, comprensiva del viaggio di andata e ritorno, non superi le sei ore o abbia durata inferiore alle ventiquattro ore, comporti per le cancellerie e le segreterie un lavoro a

mio avviso assolutamente non giustificato dal risparmio che, in tal caso, conseguirebbe lo Stato.

Pertanto, non sarei contrario alla soppressione del terzo e del quarto comma dell'articolo 2.

Quanto alla misura delle indennità, occorre a mio avviso essere molto pratici. Ricordo che, in questa Commissione, abbiamo lavorato in modo forsennato per approvare il provvedimento sulla dissociazione ed il disegno di legge di delega per le modifiche al codice di procedura penale; al contrario, su un provvedimento di portata così limitata quale quello in esame, che rende giustizia a molta gente (la misura dell'indennità oggi è quella che conosciamo), noi ci costringiamo a richiedere un nuovo parere senza avere, in definitiva, una giustificazione reale. Mi rimetto, pertanto, alla Commissione; desidero però osservare che, quando si fissano indennità di questa natura, occorre mediare fra interessi di ogni genere, tra i quali vi è anche quello economico-finanziario dello Stato.

Non sono d'accordo nel considerare come esclusivamente valutabile in sede commerciale la possibilità che un cittadino si rechi a deporre in un processo. Viviamo in uno Stato dominato dal principio di solidarietà fra tutti i cittadini, i quali sono tenuti a prestazioni di tipo reale e di carattere personale (corrispondenza delle imposte e delle tasse, assolvimento del servizio militare per quanto riguarda i cittadini di sesso maschile).

Il prestare testimonianza è un dovere civile, non un fatto che si retribuisce. Lo Stato interviene, ma non è detto che il suo intervento debba essere uguale ad un compenso di tipo commerciale.

Le misure previste nel testo al nostro esame sono largamente migliorative del sistema attuale; non farei, dunque, tante questioni. Non sono somme del tutto insignificanti, poiché va valutato il dovere del cittadino di prestare la testimonianza.

Allo stato, mi esprimo in favore del mantenimento del primo comma dell'arti-

colo 2 nella sua attuale formulazione, a meno che il Governo non ritenga, nella sua discrezionalità, di aderire a richieste di altri gruppi.

PRESIDENTE. A causa dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. L'onorevole La Russa ha chiesto di parlare sull'ordine dei lavori.

VINCENZO LA RUSSA. Il resoconto della seduta di ieri di questa Commissione, dedicata alle comunicazioni del presidente, contenuto nel *Bollettino delle Commissioni e delle Giunte parlamentari* è abbastanza corretto, però mi serve per ribadire quanto in esso è scritto e risulta in via ufficiale, e cioè che i due deputati segretari hanno avuto parere difforme sull'andamento della votazione di ieri sull'ordine dei lavori. È abbastanza ovvio che i proponenti — tra i quali il sottoscritto — della proposta di dedicare una seduta al mese ai provvedimenti sulla libera professione, non potevano non votare a favore. Quanto è accaduto è pertanto da imputarsi ad una frazione di secondo di distrazione. Allora, in analogia a quanto avviene in Assemblea e sulla base di quanto esplicitamente previsto dal regolamento della Camera, si sarebbe dovuto procedere ad una nuova votazione e non rimettere ad un organismo del tutto diverso, qual è l'ufficio di presidenza della Commissione, la decisione sull'esito di una votazione compiuta dalla Commissione stessa. Il gruppo democratico cristiano ha espresso ieri garbatamente le sue proteste a questo riguardo. Quindi (lascio poi al presidente il compito di decidere) non farei quella votazione oggetto di decisione dell'ufficio di presidenza, che è organo diverso, bensì della Commissione plenaria. Questo doveva essere fatto ieri.

Ora non so come si possa riparare, però desidero esprimere le mie riserve sulla non ortodossa votazione di ieri,

nella quale, peraltro, il gruppo di maggioranza relativa aveva espresso unanimemente una manifestazione di volontà che è stata disattesa da una votazione certamente eterodossa.

PRESIDENTE. Rilevo che l'osservazione dell'onorevole La Russa che mi viene rivolta non riguarda il resoconto, in quanto egli la ritiene esatta; al contrario egli rileva che il presidente avrebbe dovuto indire, dopo la votazione in questione, una seconda votazione.

Devo far presente all'onorevole La Russa che il presidente ha sottoposto la questione al voto della Commissione. Stante il dissenso dei due segretari sul risultato, fermo restando che al presidente è sembrato che la votazione fosse andata in un determinato modo, cioè che fosse stata respinta la richiesta, il presidente ha chiesto a tutti i rappresentanti dei gruppi se erano d'accordo nel delegare la materia all'ufficio di presidenza. Devo dire che tutti i rappresentanti di gruppo mi hanno dato il loro assenso.

Del resto, non vedo la ragione di perdere ulteriore tempo su tale questione perché, se in ufficio di presidenza non vi fosse unanimità, l'argomento ritornerebbe immediatamente in Commissione già la prossima settimana: quindi non è accaduto nulla, e non vi è nulla da preoccuparsi su tale questione.

Chiedo ai rappresentanti dei gruppi di esprimersi sull'argomento.

CARLO CASINI. Desidero fare tre osservazioni. In primo luogo, desidero esprimere il rincrescimento del gruppo democratico cristiano per gli incidenti verificatisi nel corso della seduta di ieri.

Devo notare, in secondo luogo, che emerge l'esigenza di darci un metodo preciso da seguire nello svolgimento dei nostri lavori. Intendo dire che occorre trovare un sistema, per evitare di perdere ore di dibattito sul programma dei lavori. Credo che sarebbe auspicabile, in analogia con la procedura seguita dall'Assemblea, che, in caso di disaccordo tra i rappresentanti dei gruppi in sede di ufficio di presidenza, il presidente della Commissione avanzi una propria proposta sull'or-

dine dei lavori da sottoporre a votazione della Commissione. Riconosco anche la mia parte di responsabilità, signor presidente, però domando se non sia il caso di trarre insegnamento dalla seduta di ieri per trovare un sistema che ci consenta di non perdere ore sulle questioni legate al programma dei lavori.

Infine, circa l'opportunità di dedicare da oggi in poi una seduta al mese al problema della libera professione, confermo in questa occasione il consenso del mio gruppo, come ho già fatto nella seduta di ieri.

FRANCESCO MACIS. Secondo me l'andamento della votazione, qualunque sia la valutazione che se ne voglia trarre, riflette un atteggiamento « freudiano » della Commissione, di fronte ad una proposta chiaramente inammissibile che non poteva essere messa ai voti, in quanto le proposte di inserimento nel programma dei lavori della Commissione devono riguardare oggetti specifici e non materie nella loro latitudine.

La Commissione, peraltro (se il collega La Russa seguisse con maggiore attenzione i nostri lavori, nonostante egli sia sempre beneficiario della particolare predilezione che nutre il presidente nei suoi confronti, lo saprebbe), dedica più di una seduta al mese ad argomenti che riguardano la libera professione. Tant'è vero che, in questo periodo, siamo impegnati intorno ad una questione estremamente complessa come quella dell'istituzione dell'ordine degli psicologi, che, se non erro, rientra nella materia la cui trattazione era sollecitata dall'onorevole La Russa; è stato costituito un Comitato ristretto che si occupa del riconoscimento dell'albo degli urbanisti; l'ufficio di presidenza ha deciso di porre all'ordine del giorno della Commissione il provvedimento sui periti industriali; vi sono poi riunioni — congiunte con altre Commissioni — dedicate al collegio dei capitani. La Commissione svolge quindi un'attività settimanale dedicata all'argomento cui si riferisce il collega La Russa.

Una volta che la questione sia stata posta come è avvenuto, credo che l'unica sede di trattazione in senso politico, per l'attenzione che deve essere prestata sull'argomento (e su questo concordo), debba essere quella dell'ufficio di presidenza. Mi pare, quindi, che la decisione presa sia stata estremamente corretta e giusta. Aggiungo che, in questa sede, si dovrà tenere conto (cosa che non abbiamo potuto fare ieri, in un momento convulso) del fatto che molti progetti di legge sugli ordinamenti professionali — mi riferisco, per esempio, a quello forense, sollecitato da tanti colleghi — sono stati presentati al Senato, che, pertanto, ha precedenza in materia. Si tratta di effettuare una valutazione che non può essere generica, come quella prospettata dal collega La Russa, ma deve vertere su specifici provvedimenti.

Signor presidente, colgo l'occasione per chiedere l'inserimento nel calendario dei nostri lavori della proposta di legge di riforma del codice di procedura civile. Da notizie di stampa ho appreso che tale provvedimento sarebbe stato presentato dal Governo al Senato. Ritengo sia necessario sollevare il problema della presentazione delle iniziative legislative del Governo, che, a mio avviso, devono tener conto dell'organizzazione dei lavori delle Commissioni dei due rami del Parlamento. Per quanto è a mia conoscenza, l'onorevole Gargani da tempo è pronto a svolgere la relazione in ordine al disegno di legge di riforma del codice di procedura civile.

Il rappresentante del Governo — che segue sempre con attenzione i lavori della nostra Commissione — mi pare non abbia posto obiezioni alla presentazione presso la Camera dei deputati del provvedimento di riordino del Consiglio superiore della magistratura.

ALDO RIZZO. Signor presidente, intervegno molto brevemente per ribadire quanto sostenuto nella precedente seduta.

Come ha rilevato il collega Macis, anche a me pare che la proposta formulata dal collega La Russa si debba limitare a

richiedere al rappresentante del Governo di esprimere il proprio parere circa gli intendimenti dell'esecutivo in materia di libere professioni. Non è possibile chiedere che venga fissato un giorno di ogni mese alla discussione di questo argomento. Con lo stesso criterio potrei chiedere che, ad esempio, ogni primo martedì di ciascun mese vengano discussi i problemi posti dalla criminalità, quelli del processo civile, quelli del processo penale, eccetera!

Signor presidente, la Commissione opera facendo riferimento a specifici progetti di legge, e non è possibile — neppure in ufficio di presidenza — fissare un giorno del mese per una singola materia: non siamo certo un circolo culturale!

Possiamo invitare il Governo ad esprimere i propri intendimenti in ordine ad un determinato argomento: allora si potrà aprire un dibattito.

Inviterei l'onorevole La Russa a ritirare la propria proposta che, a mio avviso, è inammissibile.

VINCENZO LA RUSSA. Signor presidente, chiedo nuovamente di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Onorevole La Russa, pur essendo la discussione sulla questione da ella sollevata esaurita, le darò ugualmente la parola con preghiera di esprimere succintamente le sue proposte.

VINCENZO LA RUSSA. Grazie, signor presidente.

Il servizio studi della Camera ha redatto un documento estrapolando una serie numerosissima di progetti di legge — numero che supera di gran lunga il centinaio — in ordine alla materia delle libere professioni. Non si tratta di un argomento generico, ma di un elenco preciso e determinato che certamente potrebbe essere oggetto di una specifica richiesta di suo inserimento all'ordine del giorno dei lavori della nostra Commissione.

La proposta che rinnovo è che l'ufficio di presidenza prenda in esame tale elenco, acquisendolo al fine di un'eventuale discussione. Non mi sembra questa una richiesta generica.

Per quanto riguarda la cosiddetta « predilezione » cui faceva cenno l'onorevole Macis, devo dire che la vera predilezione di questa Commissione è per i progetti di legge che hanno quali primi firmatari l'onorevole Violante o altri deputati del gruppo comunista: si tratta della maggior parte dei provvedimenti posti in discussione; in Parlamento non vi è alcuna Commissione come questa, che approvi cioè tanti progetti di legge che abbiano come primo firmatario un comunista.

ALDO RIZZO. Quello che conta è la validità delle proposte di legge. Non possiamo far scadere i lavori della nostra Commissione riferendoci ai primi firmatari di proposte di legge.

PRESIDENTE. Propongo di convocare la Commissione martedì 17 febbraio alle ore 10,30 e mercoledì 18 alle ore 9,30 con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna con l'aggiunta, al primo punto, dei progetti di legge relativi alle modifiche al sistema delle impugnazioni penali, in sostituzione dei provvedimenti concernenti la riparazione del danno per l'ingiusta detenzione, la cui discussione sarà ripresa — come precedentemente stabilito — a partire dal 3 marzo prossimo. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Comunico che martedì 17 febbraio, alle ore 12,30, è convocato l'ufficio di presidenza della Commissione integrato dai rappresentanti dei gruppi.

ALDO RIZZO. Signor presidente, chiedo di sollecitare l'esame della proposta di legge n. 3970 assegnata alle Commissioni riunite II e IV.

PRESIDENTE. Onorevole Rizzo, ho già provveduto in tal senso inviando, in data 11 febbraio 1987, la seguente lettera al presidente della Commissione interni: « Caro presidente, ti comunico che nell'odierna seduta della Commissione giustizia è emersa l'esigenza che le Commissioni riunite IV (Giustizia) e II (Interni) diano inizio, con sollecitudine, all'esame della proposta di legge n. 3970 (Modifiche ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni concernenti

disposizioni in tema di misura di prevenzione e contro il fenomeno mafioso).

Ti sarò pertanto grato se vorrai farmi conoscere al riguardo le disponibilità della Commissione da te presieduta. Con i saluti più cordiali, Roland Riz ».

La seduta termina alle 11,30.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO